

Facendo seguito alla vs. comunicazione con la quale, smentendo le precedenti comunicazioni inviate il 18 agosto u.s. ai nostri delegati ed iscritti FIOM Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino e Marco Pignatelli, esonerate gli stessi dalla prestazione lavorativa, con ciò non procedendo alla loro effettiva reintegrazione nel posto di lavoro

considerando

- che l'interesse tutelato dall'art. 28 Legge n. 300/70 è quello di avere, per la FIOM-CGIL, la presenza quotidiana in azienda dei suoi delegati Lamorte e Barozzino (e del suo iscritto Pignatelli) illegittimamente licenziati, onde consentire loro di espletare effettivamente – tra l'altro – tutte le funzioni e le prerogative attinenti al loro ruolo;
- che, conseguentemente, la asserita disponibilità a consentire l'espletamento delle prerogative sindacali appare una vuota formula di stile, inadeguata a garantire concretamente l'attività sindacale, oltre al libero espletamento della personalità umana che si realizza solo con la effettiva prestazione lavorativa;
- che tale gravissima vostra ultima presa di posizione appare come una sfida non solo nei confronti della scrivente organizzazione sindacale, ma anche della stessa magistratura che ha emesso il decreto contenente l'ordine di reintegrazione;
- che, per quanto riguarda la FIOM-CGIL, essa risulta finalizzata a limitare l'esercizio della sua attività sindacale, e come tale verrà valutata anche come autonomo comportamento;
- che, in ogni caso, il decreto del Tribunale di Melfi del 9 agosto 2010 appare - nella sostanza - non ottemperato, con conseguente violazione dell'art. 360 del codice penale così come espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 28 Legge n. 300/70 e come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale;
- che la posizione aziendale non può trovare alcuna legittimazione nella pendenza del giudizio di opposizione in quanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 Legge n. 300/70, l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino a quando la sentenza del Tribunale di Melfi, in funzione di giudice del lavoro, non definirà detto giudizio;

vi diffidiamo

a consentire nella giornata del 23 agosto p.v. l'accesso in azienda dei signori Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino e Marco Pignatelli, riservandoci in difetto ogni azione, oltre che sul fronte sindacale, anche in sede penale, civile e di esecuzione.

p. la FIOM di Potenza

p. la FIOM Nazionale

Sottoscrivono per adesione anche Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino e Marco Pignatelli, i quali dichiarano di accettare l'offerta di "immediata reintegra nel posto di lavoro" del 18 agosto u.s. e conseguentemente di non accettare le successive contrarie disposizioni aziendali.

Antonio Lamorte

Giovanni Barozzino

Marco Pignatelli